

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo contiene le disposizioni per il recepimento della direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, in attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre», nonché del relativo Allegato B.

In particolare, la direttiva 2013/29/UE dispone la rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, che ha subito sostanziali modificazioni e che è stata già recepita nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176. In tale ottica, lo schema di provvedimento - anche sulla base della diversa e ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 2007 - dispone l'abrogazione del citato decreto n. 58 del 2010, riprendendone, ove necessario, i relativi contenuti.

Lo schema di decreto in esame è stato predisposto in attuazione dei principi di delega previsti dall'articolo 1 della predetta legge n. 154 del 2014 e secondo i termini di recepimento indicati nel relativo Allegato B.

In ordine ai termini di recepimento si specifica che il citato Allegato B prevede due distinti termini di recepimento, mentre per talune disposizioni non è previsto alcun termine.

Per il termine di cui al paragrafo 2 dell'articolo 47 della Direttiva 2013/29/UE, che prevede il termine del 3 ottobre 2013 entro il quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi al punto 4 dell'Allegato I, si precisa che il recepimento è avvenuto con l'adozione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 - convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 - che, all'art. 9-bis, ha modificato il punto 4) della prima sezione dell'Allegato I annesso al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente i requisiti essenziali di sicurezza degli articoli pirotecnici. Considerato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo in esame sarà conseguentemente abrogato il succitato decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, il decreto legislativo in esame contiene un Allegato I che ripropone le medesime disposizioni dell'Allegato I di cui al decreto legislativo n.58/2010.

In ordine al secondo termine di recepimento del 30 giugno 2015 di cui al paragrafo 1 dell'art. 47 della stessa direttiva 2013/29/UE entro il quale gli Stati membri sono tenuti a conformarsi agli articoli di seguito indicati (art. 3, punti 7,12,13 e da 15 a 22; art. 4, paragrafo 1; art.5; art. 7 paragrafo 4; art. 8 paragrafi da 2 a 9; art. 9; art. 10 paragrafo 2; art. 11 paragrafi 1 e 3; articoli da 12 a 16; articoli da 18 a 29; articoli da 31 a 35; art. 37; art. 38 paragrafi 1 e 2; articoli da



39 a 42; art. 45; art. 46 e allegati I, II e III) è stato predisposto il presente Decreto legislativo.

Al riguardo la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), all'articolo 31, comma 1, prevede che - per le deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive - i decreti legislativi vadano adottati entro il termine di due mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive, per cui il termine diventa quello del 30 aprile 2015. Inoltre, trova applicazione la norma relativa al c.d. "bonus" di cui all'articolo 31, comma 3, ultimo periodo, della predetta legge n. 234 /2012, concernente la proroga dei termini di scadenza della delega.

Infine, in ordine alle restanti disposizioni senza termine di recepimento, si ritiene di recepire anche tali disposizioni nell'ambito del presente schema di decreto legislativo.

L'articolato si compone di 36 articoli, contenuti in n. 6 Capi, e, rispettivamente: Capo I (Disposizioni generali) contenente gli articoli dall'1 al 5; Capo II (Obblighi degli operatori economici) contenente gli articoli dal 6 al 15; Capo III (Conformità degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 16 al 19; Capo IV (Notifica degli organismi di valutazione della conformità) contenente gli articoli dal 20 al 28; Capo V (Sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici) contenente gli articoli dal 29 al 32; Capo VI (Disposizioni transitorie e finali) contenente gli articoli dal 33 al 36.

L'articolato medesimo contiene, infine, n. 4 Allegati tecnici, di cui 3 mutuati direttamente dalla direttiva comunitaria di riferimento.

L'articolo 1 (Oggetto e ambito di applicazione) provvede a delimitare il campo di applicazione del provvedimento agli articoli pirotecnici indicati dalla direttiva comunitaria di riferimento, operando le necessarie esclusioni. Tra gli altri, vengono, esclusi dal campo di applicazione del decreto: gli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco; i fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 1; gli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova, alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 1; le campionature di articoli pirotecnici nuovi destinati ad essere movimentate o trasferite in ambito UE per la sottoposizione a prova degli organismi notificati, alle condizioni stabilite dallo stesso articolo 1.

L'articolo 2 (Definizioni) riporta le definizioni rilevanti, in aderenza a quelle fornite dalla direttiva europea di riferimento, ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni del decreto in esame.

L'articolo 3 (Categorie di articoli pirotecnici) riporta la classificazione in categorie di articoli pirotecnici operata dal fabbricante, articolata in 4 categorie



ordinarie e 4 categorie specifiche, individuate in relazione al tipo di utilizzazione, alla finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della rumorosità, degli articoli medesimi. In particolare, sono introdotte, nell'ordinamento interno, le nuove definizioni di categorie di fuochi artificiali anche professionali, nonché sono confermate le categorie di articoli pirotecnici per uso cinematografico e teatrale.

L'articolo 4 (Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche) stabilisce che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici professionali possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica. I programmi di formazione, anche differenziati, per lo svolgimento di tali corsi, nonché i programmi di formazione, iniziale e periodica, dei corsi riservati ai richiedenti e ai titolari delle citate abilitazioni, nonché agli operatori presso le fabbriche di fuochi artificiali saranno definiti con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Regioni, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Inoltre, si prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, un regolamento con il quale sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplosivi ed alle modalità del loro uso. Con analogo decreto, inoltre, si provvederà ad adeguare le disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici, ai fini della detenzione e del deposito, alle classi di rischio previste dalla normativa delle Nazioni Unite (ciò anche in linea con quanto previsto ai Considerando 7 e 8 della Direttiva in materia di immagazzinamento e trasporto), alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Da ultimo (comma 5), è stato previsto al fine di consentire agli operatori abilitati ai sensi della vigente normativa l'utilizzo degli articoli pirotecnici professionali individuati dal decreto in esame, che continuino ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle previste autorizzazioni nei confronti di tali soggetti, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica con il quale si andranno a rideterminare le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

E' stata meglio specificata la disciplina transitoria, subordinando l'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad un tempo ritenuto congruo in relazione sia



all'emanazione del D.P.R. con il quale l'Amministrazione andrà a ridefinire le abilitazioni ex art. 101 del r.d. n. 635/1940 (da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto) sia anche all'organizzazione effettiva dei corsi di formazione da parte delle Regioni.

In definitiva, il termine di un anno concesso dalla data di entrata in vigore del citato D.P.R. - durante il quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti - consente di organizzare i corsi di formazione, iniziale e periodica, e quindi ai titolari di autorizzazioni già in essere per l'utilizzo di articoli pirotecnici di acquisire, durante lo svolgimento dei predetti corsi, le conoscenze tecniche relative all'impiego dei nuovi prodotti (marcati CE) nonché di sostenere e superare il conseguente esame abilitativo dinanzi alle Commissioni Tecniche Territoriali, che dovranno organizzare i relativi lavori.

L'articolo 5 (Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici) prevede specifici divieti di vendita di articoli pirotecnici in relazione al tipo di classificazione ed all'età dell'acquirente. In particolare, confermando le previsioni del vigente decreto legislativo n. 58 del 2010 e, avuto riguardo ai principi già introdotti dalla precedente direttiva del 2007 e ribaditi dalla direttiva di riferimento, si stabilisce a quattordici anni l'età minima per l'acquisto e l'impiego degli articoli pirotecnici inoffensivi ovvero della categoria F1. Inoltre, anche nel rispetto delle disposizioni vigenti di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed in particolare di quelle dell'articolo 55, è disciplinata la cessione a maggiorenni di fuochi d'artificio della categoria F2, la cessione a titolari di nulla osta del questore o di licenza di porto d'armi di prodotti della categoria F3 ed, infine, la cessione ai soli operatori professionali ed in possesso di licenza di cui all'articolo 47 del citato regio decreto o del nulla osta del questore, di fuochi artificiali della categoria F4 e degli altri articoli pirotecnici professionali.

E' previsto, inoltre, il divieto di messa a disposizione del pubblico degli articoli pirotecnici della categoria P1 - ivi compresi gli airbag ed i sistemi di pretensionamento delle cinture di sicurezza - salvo che tali prodotti siano incorporati in un veicolo o in una sua parte staccabile.

Ed ancora, si prevede una deroga dall'obbligo di registrazione ex articolo 55 TULPS degli articoli pirotecnici meno offensivi ovvero di categoria F1 e di categoria F2, nonché di quelli appartenenti alle categorie P1 e T1.

E' stabilito, altresì, il divieto di cessione, rispettivamente, ai minori degli anni 18, a chi non sia in possesso di nulla osta del questore o di licenza di porto d'armi o a chi non sia un operatore professionale munito dei citati titoli autorizzatori, di articoli pirotecnici del tipo "petardo" e "razzo" aventi un contenuto di massa attiva scoppiante (NEC - Contenuto Esplosivo Netto) superiore a determinate quantità.

Da ultimo, si stabilisce, al comma 8, un generale divieto di compravendita di articoli pirotecnici professionali, sia marcati CE che riconosciuti con provvedimento nazionale, commissionati per corrispondenza.



L'articolo 6 (Obblighi dei fabbricanti) prevede gli obblighi e gli adempimenti che i fabbricanti di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 7 (Tracciabilità) richiama gli obblighi, in capo ai fabbricanti ed ai fini della tracciabilità, di etichettatura dei prodotti con un numero di registrazione assegnato dall'organismo notificato che esegue la valutazione di conformità dei prodotti medesimi, nonché di conservazione di tali numeri di registrazione, per renderli disponibili agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

L'articolo 8 (Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli) stabilisce le informazioni generali e quelle specifiche che devono essere riportate dai fabbricanti nelle etichette da apporsi sugli articoli pirotecnici diversi da quelli utilizzati per i veicoli.

L'articolo 9 (Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli) stabilisce le informazioni generali e quelle specifiche che devono essere riportate dai fabbricanti nelle etichette da apporsi sugli articoli pirotecnici utilizzati per i veicoli.

L'articolo 10 (Obblighi degli importatori) prevede gli obblighi e gli adempimenti che gli importatori di articoli pirotecnici sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento.

L'articolo 11 (Obblighi dei distributori) prevede gli obblighi e gli adempimenti che i distributori di articoli pirotecnici, diversi dai fabbricanti e dagli importatori, sono tenuti ad osservare, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. Viene altresì confermata l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni in parola ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplodenti, analogamente a quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. n.58/2010.

L'articolo 12 (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori) stabilisce che l'importatore o il distributore è soggetto agli stessi obblighi del fabbricante quando immette sul mercato un articolo pirotecnico con il proprio nome o marchio commerciale o modifica un articolo pirotecnico già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la conformità alle prescrizioni del decreto in esame.

L'articolo 13 (Identificazione degli operatori economici) stabilisce l'obbligo per gli operatori economici del settore di indicare, agli organi di polizia e alle autorità di sorveglianza, qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro o a cui abbiano fornito articoli pirotecnici, nonché l'obbligo di conservazione, per un determinato periodo di tempo, di tali informazioni.

L'articolo 14 (Disposizioni concernenti le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti di articoli pirotecnici marcati CE) riprende le disposizioni già introdotte dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, confermando il regime agevolato della mera "comunicazione" al Prefetto - in luogo dell'autorizzazione - per le importazioni, le esportazioni ed i trasferimenti



intracomunitari di articoli pirotecnici marcati CE, limitando, nel contempo, tali attività ai soli operatori economici muniti di licenza di fabbricazione o deposito di articoli pirotecnici, ai sensi dell'articolo 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'articolo 15 (Sistema informatico di raccolta dati), confermando l'analogia previsione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 58/2010, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per disciplinare le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri anche informatici previsti per l'importazione e la commercializzazione degli articoli pirotecnici, anche ai fini della sorveglianza del mercato.

L'articolo 16 (Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici) ripropone un principio sancito dalla direttiva di riferimento – la presunzione di conformità - secondo cui gli articoli pirotecnici che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all'allegato I del decreto in esame.

L'articolo 17 (Procedure di valutazione della conformità), dopo aver stabilito che gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I del decreto in esame, nonché il divieto di detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui alle procedure dell'allegato II, prevede, a tal fine, la possibilità per il fabbricante di applicare determinate procedure, sia per la produzione in serie che per la produzione di un esemplare unico.

L'articolo 18 (Dichiarazione di conformità UE) prevede specifiche indicazioni circa la dichiarazione di conformità UE che deve accompagnare un articolo pirotecnico, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. La dichiarazione di conformità UE ha la struttura tipo illustrata nell'allegato III.

L'articolo 19 (Marcatura CE) indica le formalità e le procedure relative all'apposizione della "Marcatura CE" prevista dalla direttiva di riferimento ed illustrata nell'allegato IV.

L'articolo 20 (Organismi di valutazione della conformità. Domanda e procedura di notifica) disciplina la procedura per il rilascio dell'autorizzazione in favore degli "organismi di valutazione della conformità" degli articoli pirotecnici che si stabiliranno nel territorio nazionale per l'espletamento delle attività di certificazione previste dal decreto in esame. A tal fine è prevista un'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, nonché il rilascio del certificato di accreditamento da conseguirsi presso ACCREDIA. E' consentito che il certificato di accreditamento possa essere ottenuto anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione del Capo



della Polizia, in considerazione del costo notevole che sostiene l'istante nel conseguire l'accreditamento e, dunque, dell'esigenza di evitare che il privato possa assumere detto costo anche nell'ipotesi in cui l'autorizzazione di polizia non venga poi, per mancanza dei requisiti necessari, rilasciata. Sono, inoltre, stabilite le modalità di accreditamento di tali organismi, nonché è individuata nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità nazionale di notifica degli organismi in questione alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri. Infine, sempre in aderenza alle disposizioni della direttiva di riferimento, è stabilito il termine temporale, superato il quale un organismo notificato può operare, nonché gli obblighi, per l'autorità di notifica, di connessa informazione alla Commissione dell'UE.

Si specifica che, alla luce del *Considerando* 38 della Direttiva di riferimento – che lascia allo Stato membro la facoltà di scelta – si è ritenuto, ai fini dell'accreditamento degli organismi notificati, di ricorrere in via esclusiva all'attività di accreditamento da parte dell'ente unico nazionale ACCREDIA e non anche all'ipotesi alternativa di accreditamento basato su prove documentali fornite dallo stesso organismo.

L'articolo 21 (Modifica delle notifiche) prevede la sospensione o il ritiro della notifica da parte del Ministero dello sviluppo economico, qualora si accerti che un organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame o non adempia ai suoi obblighi, con la conseguente informazione del provvedimento adottato alla Commissione dell'Unione europea. Inoltre, lo stesso Dicastero informa la Commissione citata sulle procedure adottate per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità, nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

L'articolo 22 (Prescrizioni relative agli organismi notificati) stabilisce le prescrizioni che devono rispettare gli organismi notificati ai fini del conseguimento dell'autorizzazione prevista all'articolo 20 e della successiva notifica, secondo quanto previsto dalla direttiva di riferimento. L'organismo di valutazione di conformità è tenuto ad operare in modo indipendente rispetto ai soggetti richiedenti ed ad assicurare l'esame imparziale di ogni singolo prodotto verificato.

L'articolo 23 (Controllo degli organismi notificati) attribuisce al Ministero dello sviluppo economico il controllo degli organismi notificati, il quale, a tal fine, si avvale, senza oneri, dell'ente nazionale italiano di accreditamento, denominato ACCREDIA.

L'articolo 24 (Presunzione di conformità degli organismi notificati), in relazione ad un principio sancito dalla direttiva di riferimento, prevede una presunzione di conformità dell'organismo notificato che rispetti i criteri di conformità stabiliti dal decreto in esame.

L'articolo 25 (Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati) stabilisce gli obblighi di un organismo notificato qualora subappalti compiti



specifici connessi alla valutazione della conformità oppure ricorra ad un'affiliata.

L'articolo 26 (Obblighi operativi degli organismi notificati) prevede le modalità operative che gli organismi notificati sono tenuti a seguire nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti pirotecnici, tra cui l'obbligo di assegnazione di un numero di registrazione per identificare gli articoli oggetto della valutazione di conformità ed i relativi fabbricanti, la tenuta di un registro contenente i numeri assegnati, nonché le procedure da seguire nel caso in cui l'organismo notificato riscontri una irregolarità riguardo ad un prodotto, quali il mancato rispetto dei previsti requisiti essenziali di sicurezza o di altre specifiche tecniche.

L'articolo 27 (Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati) stabilisce determinati obblighi, a carico degli organismi notificati, di informazione al Ministero dello sviluppo economico in ordine ai prodotti pirotecnici oggetto della valutazione di conformità, e ad altri organismi notificati che svolgono attività simili.

L'articolo 28 (Coordinamento degli organismi notificati) attribuisce al Ministero dello sviluppo economico l'attività di coordinamento degli organismi notificati, affinché questi ultimi partecipino ai lavori del gruppo settoriale nell'ambito del sistema di cooperazione coordinato dalla Commissione europea.

L'articolo 29 (Sorveglianza del mercato), anche in linea con il vigente ordinamento che attribuisce al Prefetto la competenza autorizzatoria in materia di prodotti esplosivi, assegna a tale autorità, nell'ambito del territorio di competenza, i compiti di sorveglianza e controllo del mercato degli articoli pirotecnici. A tal fine, si attribuisce al Prefetto, con la collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze stupefacenti, degli uffici doganali e dei comandi della Guardia di finanza, nonché di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, la sorveglianza del mercato attraverso la predisposizione di un piano contenente misure volte ad effettuare ispezioni periodiche, il prelievo di campioni di prodotti pirotecnici per la relativa sottoposizione a prove ed analisi e, all'esito degli accertamenti esperiti, il ritiro o il richiamo dal mercato dei prodotti non sicuri. Al Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza è, infine, attribuito il compito di predisporre, annualmente, un programma settoriale di sorveglianza del mercato a livello nazionale.

L'articolo 30 (Disposizioni procedurali per gli articoli pirotecnici che presentano rischi) riporta, in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato deve seguire nel caso in cui abbia sufficienti motivi di ritenere che un articolo pirotecnico non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal decreto in esame e, pertanto, presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.

L'articolo 31 (Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza) contempla, sempre in linea con la direttiva di riferimento, le procedure che l'autorità di sorveglianza del mercato adotta nel caso in cui un



articolo pirotecnico, seppure conforme ai previsti requisiti, presenti, comunque, un rischio per la salute o l'incolumità delle persone o per altri motivi di pubblico interesse.

L'articolo 32 (Non conformità formale) stabilisce i casi di non conformità formale degli articoli pirotecnici e le relative modalità di intervento da parte dell'autorità di sorveglianza del mercato, la quale interessa l'operatore economico al fine di far cessare lo stato di non conformità di un determinato prodotto.

L'articolo 33 (Disciplina sanzionatoria) prevede specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni contenute nel decreto in esame.

La norma riproduce il trattamento sanzionatorio previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 58/2010, ad eccezione della previsione di una nuova sanzione penale, comminata dal comma 4 dell'articolo 33, per la violazione del divieto di vendita per corrispondenza delle categorie più pericolose di articoli pirotecnici, fattispecie introdotta dal presente decreto all'articolo 5, comma 8. Per quanto riguarda tale ultima fattispecie, la sanzione comminata rispetta il criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234/2012, laddove è previsto che, per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, possono essere previste sanzioni amministrative e penali e, quest'ultime, nei limiti dell'arresto fino a tre anni e dell'ammenda fino a 150.000 euro. Si è ritenuto tuttavia di indicare anche il limite minimo delle sanzioni comminate per la fattispecie contravvenzionale.

Si specifica, sul punto, che la sanzione per la fattispecie illecita di cui all'articolo 17, comma 2, è già dettata dall'articolo 53, quarto comma, del r.d. n. 773/1931. E' stata invece prevista la sanzione per la fattispecie di cui all'art. 19, comma 6, anch'essa rispettosa del criterio di delega stabilito dall'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge n. 234/2012.

L'articolo 34 contiene la disciplina transitoria e finale.

I commi 1 e 2 dello schema riproducono le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 4 e 5, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58. Con riferimento al decreto del Ministero dell'interno, rispetto alla formulazione della norma vigente, è stato prolungato il termine di adozione del decreto (180 giorni anziché 60), ancorandolo all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 4, comma 4, dello schema di decreto, con il quale si andranno ad aggiornare le disposizioni regolamentari vigenti alle classi di rischio ed alle definizioni degli articoli pirotecnici del presente decreto. È stato previsto, per entrambi i decreti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 34, il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Il comma 3 stabilisce la legittimità della messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici conformi al decreto legislativo n. 58/2010 e immessi sul mercato entro il 1 luglio 2015.

Il comma 4, in aderenza all'articolo 46, par. 2 e 3 della direttiva 2013/29/UE e riproducendo la disposizione dell'articolo 18, comma 7, del



decreto n. 58/2010, che si va ad abrogare, salvaguarda la validità delle autorizzazioni concesse precedentemente al 4 luglio 2010 per i fuochi di artificio delle categorie F1, F2 e F3, e per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del decreto riconosciuti con provvedimento nazionale, e al 4 luglio 2013 per altre categorie di articoli pirotecnici, fino alla data della loro scadenza e comunque non oltre il 4 luglio 2017.

Necessariamente si è dovuto riprendere il contenuto dell'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo n. 58/2010 al fine di garantire la sopravvivenza delle attività commerciali relative agli articoli pirotecnici oggetto di autorizzazioni nazionali rilasciate ai sensi degli articoli 53 TULPS e 3 del decreto del Ministro dell'interno 9 agosto 2011.

Il comma 5 dell'articolo 34 riproduce il tenore dell'articolo 9-bis, comma 2, del d.l. 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, in considerazione dell'abrogazione del decreto n. 58/2010, dall'articolo 9-bis richiamato. Anche tale disposizione si rende necessaria per la medesima finalità di garantire la salvaguardia delle attività sopra richiamate e risponde peraltro all'esigenza del coordinamento normativo stabilito dal criterio di delega di cui all'articolo 32, comma 1, lettera b) della legge n. 234/2012.

Gli attuali commi 6 e 7 riproducono i paragrafi 4 e 5 dell'articolo 46 della direttiva 2013/29/UE. Si conferma che, in deroga ai termini di scadenza stabiliti per le autorizzazioni concernenti gli altri articoli pirotecnici, le autorizzazioni riferite agli articoli pirotecnici per i veicoli (tra cui gli airbag), anche come pezzi di ricambio, continuano ad essere valide fino alla loro scadenza. Inoltre, si stabilisce che i certificati rilasciati per gli articoli pirotecnici a norma della direttiva 2007/23/CE sono validi a norma del decreto in esame.

L'articolo 35 (Disposizioni finanziarie) stabilisce che dall'applicazione del decreto in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate devono provvedere con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 36 (Entrata in vigore) fissa al giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale la data di entrata in vigore delle disposizioni del decreto. A decorrere dalla medesima data il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 è abrogato.

L'Allegato I (Requisiti essenziali di sicurezza) stabilisce, in linea con la direttiva di riferimento, i requisiti che ogni articolo pirotecnico deve soddisfare per l'apposizione della "marcatura CE", secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto in esame.

L'Allegato II (Procedure di valutazione della conformità), in linea con la direttiva di riferimento, disciplina le sei procedure di valutazione della conformità, le relative modalità e gli adempimenti dell'organismo notificato per il rilascio delle relative certificazioni.

L'Allegato III (Dichiarazione di conformità UE) riporta la struttura tipo della dichiarazione di conformità UE, rilasciata sotto la responsabilità esclusiva



del fabbricante ed attestante che un determinato articolo pirotecnico rispetta i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'Allegato I.

L'Allegato IV (Marcatura CE) riporta il simbolo grafico della marcatura CE ed i relativi limiti dimensionali, secondo quanto previsto dall'articolo 30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 ed in corrispondenza al modello di cui all'Allegato II al Regolamento medesimo.



TABELLA DI CONCORDANZA

<p>DIRETTIVA 2013/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.</p>	<p>Decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.</p>
<p>Art. 1 Oggetto</p>	<p>Art. 1 dello schema di decreto legislativo;</p>
<p>Art. 2 Ambito di applicazione</p>	<p>Art. 1 dello schema di decreto legislativo;</p>
<p>Art. 3 Definizioni</p>	<p>Art. 2 dello schema di decreto legislativo.</p>
<p>Art. 4 Libera circolazione comma 1: trattasi di indicazione per gli Stati membri; comma 2: comma 3: comma 4:</p>	<p>- Art. 5, comma 5, dello schema di decreto legislativo; - Art. 1, comma 2, lett. h) dello schema di decreto legislativo; - Art. 1, comma 2, lett. i) dello schema di decreto legislativo.</p>
<p>Art. 5 Messa a disposizione sul mercato</p>	<p>Art. 6, comma 1, dello schema di decreto legislativo.</p>
<p>Art. 6 Categorie di articoli pirotecnici comma 1: comma 2:</p>	<p>- Art. 3 dello schema di decreto legislativo; - Art. 4 dello schema di decreto legislativo.</p>
<p>Art. 7 Limiti di età e altre limitazioni</p>	<p>Art. 5 dello schema di decreto legislativo.</p>
<p>Art. 8 Obblighi dei fabbricanti</p>	<p>Art. 6 dello schema di decreto legislativo.</p>
<p>Art. 9 Tracciabilità</p>	<p>Art. 7 dello schema di decreto legislativo.</p>
<p>Art. 10 Etichettatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli</p>	<p>Art. 8 dello schema di decreto legislativo.</p>
<p>Art. 11 Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli</p>	<p>Art. 9 dello schema di decreto legislativo.</p>



Art.12 Obblighi degli importatori	Art. 10 dello schema di decreto legislativo.
Art. 13 Obblighi dei distributori	Art. 11 dello schema di decreto legislativo.
Art. 14 Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori	Art. 12 dello schema di decreto legislativo.
Art. 15 Identificazione degli operatori economici	Art. 13 dello schema di decreto legislativo.
Art. 16 Presunzione di conformità degli articoli pirotecnici	Art. 16 dello schema di decreto legislativo.
Art. 17 Procedure di valutazione della conformità	Art. 17 dello schema di decreto legislativo.
Art. 18 Dichiarazione di conformità UE	Art. 18 dello schema di decreto legislativo.
Art. 19 Principi generali della marcatura CE	Art. 19 dello schema di decreto legislativo.
Art. 20 Regole e condizioni per l'apposizione della marcatura CE e altre marcature	Art. 19 dello schema di decreto legislativo.
Art.21 Notifica	Art. 20 dello schema di decreto legislativo.
Art. 22 Autorità di notifica	Art. 20 dello schema di decreto legislativo.
Art. 23 Prescrizioni relative alle autorità di notifica	Art. 20 dello schema di decreto legislativo.
Art. 24 Obbligo di informazione delle autorità di notifica	Art. 20 dello schema di decreto legislativo; Art. 21 dello schema di decreto legislativo;
Art. 25 Prescrizioni relative agli organismi notificati	Art. 22 dello schema di decreto legislativo.
Art. 26 Presunzione di conformità degli organismi notificati	Art. 24 dello schema di decreto legislativo.
Art. 27 Affiliate e subappaltatori degli organismi notificati	Art. 25 dello schema di decreto legislativo.
Art. 28 Domanda di notifica	Art. 20, commi 1, 2, 3 e 4, dello schema di decreto legislativo.
Art. 29 Procedura di notifica	Art. 20, commi 5, 6, 7 e 8 dello schema di decreto legislativo.
Art. 30 Numeri di identificazione ed elenchi degli organismi notificati	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno.
Art. 31 Modifiche delle notifiche	Art. 21 dello schema di decreto legislativo.
Art. 32 Contestazione della competenza degli organismi notificati comma 2:	Art. 21, comma 2, dello schema di decreto legislativo.
Art. 33 Obblighi operativi degli organismi notificati	Art. 26 dello schema di decreto legislativo.
Art. 34 Ricorso contro le decisioni degli organismi notificati	Trattasi di provvedimento di natura privatistica che segue le regole ordinarie



	del processo giurisdizionale.
Art. 35 Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati	Art. 27 dello schema di decreto legislativo.
Art. 36 Scambio di esperienze	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno.
Art.37 Coordinamento degli organismi notificati	Art. 28 dello schema di decreto legislativo.
Art. 38 Sorveglianza del mercato dell'Unione e controllo degli articoli pirotecnici che entrano nel mercato dell'Unione	Art. 29 dello schema di decreto legislativo.
Art.39 Procedura a livello nazionale per gli articoli pirotecnici che presentano rischi	Art. 30 dello schema di decreto legislativo.
Art. 40 Procedura di salvaguardia dell'Unione	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno.
Art.41 Articoli pirotecnici conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza	Art. 31 dello schema di decreto legislativo.
Art. 42 Non conformità formale	Art. 32 dello schema di decreto legislativo.
Art. 43 Atti di esecuzione	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno.
Art. 44 Procedura di Comitato	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno.
Art. 45 Sanzioni	Art. 33 dello schema di decreto legislativo.
Art. 46 Disposizioni transitorie	Art. 34 dello schema di decreto legislativo.
Art. 47 Recepimento	Art. 36 dello schema di decreto legislativo.
Art. 48 Abrogazione	Art. 36 dello schema di decreto legislativo.
Art. 49 Entrata in vigore e applicazione	Art. 36 dello schema di decreto legislativo.
Art. 50 Destinatari	Da non recepire nell'ordinamento giuridico interno.



RELAZIONE TECNICO -FINANZIARIA

(Art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'articolo 35 dello schema di decreto legislativo reca la clausola di neutralità finanziaria: dall'applicazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riguardo alle singole disposizioni del decreto si specifica quanto segue:

- L'art. 4, commi 1 e 2, prevede che, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo, siano definiti, con decreto del Ministro dell'interno, i programmi di formazione per lo svolgimento dei corsi necessari al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di utilizzo degli articoli pirotecnici. Lo svolgimento dei corsi di formazione rientra nella competenza delle Regioni, che provvederanno alla determinazione delle relative tariffe. I costi sono a carico dei richiedenti;
- l'articolo 15 riproduce l'art 13 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n.58, che si va ad abrogare, prevedendo che, con decreto del Ministro dell'interno, siano disciplinate le modalità di funzionamento del sistema informatico di raccolta dei dati contenuti nei registri. A tal fine, verrà utilizzato un sistema già esistente, le cui spese di manutenzione si attesteranno sul Cap. 2816 concernente "Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di impianti, attrezzature, apparati e materiali speciali". Il personale che gestirà il sistema è il medesimo che già opera presso gli Uffici e le strumentazioni sono le stesse già in dotazione. Gli oneri per la manutenzione evolutiva di detto sistema sono stimati in 200.000 euro.
- l'articolo 20, comma 2, prevede che l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione della conformità possa essere rilasciata anche a centri e laboratori appartenenti ad Amministrazioni dello Stato; la copertura delle spese relative a dette procedure, allorché siano poste in essere da Amministrazioni dello Stato, è stata trovata ex art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, mediante l'adozione da parte delle competenti amministrazioni di uno o più decreti ministeriali. Il decreto del Ministro dell'interno del 1 luglio 2003 prevede la determinazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dell'interno e finalizzati ad autorizzare gli organismi a svolgere le procedure di valutazione della conformità; nel citato decreto, non sono stati considerati i costi relativi all'attività di valutazione della conformità perché, allora come ora, tali



attività, che non sono poste a carico esclusivamente dell'amministrazione, erano e continuano ad essere in effetti svolte da privati accreditati, in pieno accordo sia con la normativa europea sia con quella nazionale.

- l'articolo 23 prevede che il Ministero dello sviluppo economico si avvalga, senza oneri, dell'organismo nazionale italiano di accreditamento ACCREDIA per il controllo degli organismi notificati. Accredia è un'associazione senza scopo di lucro dotata di personalità giuridica di diritto privato, designata quale organismo nazionale italiano di accreditamento con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in data 22 dicembre 2009. L'avvalimento è oggetto di Convenzione stipulata tra il Mise e Accredia nel 2011. L'articolo 7 della Convenzione prevede che, per l'attività di accreditamento oggetto della Convenzione, ACCREDIA applicherà il proprio tariffario. La disposizione dunque non comporta oneri per la finanza pubblica.
- l'articolo 26, comma 2, prevede che le valutazioni di conformità siano eseguite in modo proporzionato, evitando oneri superflui per gli operatori economici. Come già sopra specificato, gli oneri per far eseguire la valutazione di conformità sono a carico degli operatori economici privati che la chiederanno e che sosterranno i relativi costi attraverso il pagamento di tariffe proporzionate al servizio, secondo le regole di mercato, qualora si tratti di centri o laboratori privati.
- l'articolo 29, comma 2, prevede che l'autorità di sorveglianza del mercato, individuata nel Prefetto, attui detta sorveglianza mediante la predisposizione di un piano contenente le misure volte ad effettuare periodiche ispezioni nonché a prelevare campioni di prodotti da sottoporre ad analisi. Le ispezioni, in particolare, consistenti nell'accesso ai luoghi di produzione e vendita dei prodotti pirotecnici, effettuati dalle Forze di polizia, delegate dal Prefetto, che operano nell'ambito delle competenze istituzionali, non subiranno modifiche o incrementi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, si svolgeranno secondo le cadenze temporali e le esigenze che emergeranno in sede di predisposizione del piano di sorveglianza del mercato. Inoltre l'attività di controllo è attività già in corso sia secondo quanto già previsto dal decreto legislativo n. 58/2010 e sia in relazione alle norme del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza che affidano al prefetto la competenza autorizzatoria e la conseguente attività di controllo sui pirotecnici e su tutti i prodotti esplosivi. Il prefetto si avvale altresì della collaborazione della Commissione tecnica territoriale in materia di sostanze esplosive, dei competenti uffici doganali e dei comandi della Guardia di Finanza. La disposizione non comporta oneri: la Commissione tecnica territoriale suddetta opera presso la Prefettura -Ufficio territoriale



del Governo per lo svolgimento delle funzioni consultive e prescrittive in materia di sostanze esplosive (articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 19 novembre 2014). La stessa disposizione, peraltro, fa proprio riferimento all'attività consultiva in materia di sorveglianza del mercato come attività rientrante nelle specifiche attribuzioni della citata Commissione.

Si soggiunge che per le attività della Commissione la norma di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito nella legge n. 146/2014, esclude la corresponsione di compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese, prevedendo altresì che le attività relative siano svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per le attività inserite nel piano di sorveglianza del mercato e attribuite ai sensi del comma 3, primo periodo, dell'articolo 29 dello schema di decreto agli organi della Polizia di stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, si specifica che non sussistono oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di attività istituzionali rientranti nell'ambito della precipua attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per quanto concerne, in particolare, l'attività di prelievo dei campioni, si stima che gli stessi possano consistere, nell'arco di un anno, in circa 200, per un costo di 500,00 euro ciascuno, pari a 100.000 euro totali.

Per le analisi dei campioni prelevati, la copertura finanziaria concernente i costi dei laboratori si rinviene nel capitolo 2624 PG01 "Spese per i servizi speciali di Pubblica Sicurezza etc", che per l'anno 2015 presenta uno stanziamento iniziale di bilancio pari a € 416.131,00. In corso di esercizio sono state già disposte ulteriori integrazioni per 300.000,00 euro. A regime si assicura copertura finanziaria nell'ambito delle dotazioni complessive del programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" della missione "Ordine Pubblico e Sicurezza". Al riguardo, si precisa che il capitolo 2624 pg 01 afferisce a tipologie di spesa inerenti a particolari e speciali servizi, senza fornire alcun dettaglio. Già, infatti, resta imputata a detto capitolo 2624 pg 01, ad esempio, la distruzione delle sostanze psicotrope oggetto di sequestro amministrativo che appare fattispecie assimilabile a quella di che trattasi.

Le attività di cui al comma 4, concernenti la predisposizione di un programma settoriale di sorveglianza del mercato degli articoli pirotecnici a livello nazionale, nonché la raccolta e l'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, non comporta oneri, trattandosi di attività istituzionale che viene già svolta a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo n. 58/2010.



Per quanto riguarda la previsione di cui all'art. 30, comma 1, premesso che l'attività di valutazione è condotta con le stesse modalità e con le medesime risorse previste dall'articolo 29 (Commissione tecnica territoriale in materia di esplosivi, organi della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza) e premesso che la norma prevede altresì la collaborazione degli operatori, si rappresenta che, nel caso estremo di necessità di richiamo o di ritiro dal mercato dell'articolo, gli oneri graveranno sull'operatore economico, come previsto dalla norma di cui all'articolo 29, comma 2. Trattasi infatti di fattispecie speculari, poiché il richiamo o il ritiro dal mercato può determinarsi o su iniziativa del Prefetto (art. 30), allorché il prodotto presenti un rischio per la salute e l'incolumità delle persone, o all'esito dei controlli e delle ispezioni come previsto dall'articolo 29 in sede di attuazione del piano di sorveglianza del mercato.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 APR. 2015



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione proponente: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministeri dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici".

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Le ragioni del presente provvedimento vanno ricercate nella necessità di dare attuazione alla Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

B) Gli obiettivi che il provvedimento si propone di conseguire sono:

- la tutela e la sicurezza del mercato dal rischio di immissione di articoli pirotecnici non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
- la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di detti prodotti;
- una maggiore qualificazione degli operatori economici, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il provvedimento non determina distorsioni del quadro normativo costituendo un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee. Anzi esso contribuisce a creare un quadro più dettagliato e articolato di regole che si pongono a garanzia della sicurezza del mercato, degli operatori professionali e dei consumatori.



3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto legislativo proposto sostituisce, recependone gran parte dei contenuti, il vigente decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici», come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre 2012, n. 176.

Lo schema di provvedimento, pertanto, - anche sulla base della diversa e ben più articolata struttura della direttiva di riferimento rispetto alla precedente direttiva del 2007 - dispone l'abrogazione del citato decreto n. 58 del 2010.

Nell'abrogare il decreto legislativo n. 58/2010, lo schema di decreto ha anche effetti innovativi, poiché risultano specificati in dettaglio, in aderenza alle disposizioni del regolamento (CE) 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli obblighi degli operatori economici, ed è introdotta una disciplina riguardante la sorveglianza del mercato e il controllo degli articoli pirotecnici.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle regioni e delle autonomie locali che, in materia, non hanno attribuzioni proprie.



6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo è compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario, anzi adegua l'ordinamento italiano a quello comunitario.



2) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla specifica materia.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Vengono introdotte nel testo, in ossequio alla disciplina comunitaria, le definizioni di organismo nazionale di accreditamento, l'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008, nonché di vigilanza del mercato, denominato ACCREDIA, e di organismo di valutazione di conformità, cioè l'organismo che svolge attività di valutazione della conformità degli articoli protecnici, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni.



2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Non si è ricorso a tale tecnica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo abroga espressamente il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo. Il provvedimento contiene, altresì, all'articolo 34 disposizioni di carattere transitorio, volte a consentire la commercializzazione di prodotti realizzati sulla base di autorizzazioni concesse anteriormente alla sua entrata in vigore.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano presenti deleghe aperte sulla materia oggetto dello schema di regolamento.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi.

Sono previsti provvedimenti attuativi discendenti, in particolare decreti del Presidente della Repubblica e decreti ministeriali.



- 8) ***Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.***

Sono stati utilizzati dati già in possesso dell'Amministrazione che non ha ritenuto pertanto di commissionarne altri.



RELAZIONE AIR

Titolo: Schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici".

SEZIONE 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

Il provvedimento recepisce la direttiva 2013/29/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, con la quale si è proceduto alla rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici.

La direttiva in argomento, nel realizzare la rifusione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, introduce una disciplina più articolata e dettagliata in materia di messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici, dovendo tener conto degli ulteriori atti di normazione europea intervenuti *medio tempore*.

In particolare sono intervenuti il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e la decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008. L'uno pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, stabilisce norme riguardanti l'accREDITamento degli organismi di valutazione della conformità e fornisce un quadro per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi; l'altra reca un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti. A detti atti occorre adeguare la normativa nazionale.

- A) L'intervento normativo è volto a scongiurare il rischio che siano immessi sul mercato articoli pirotecnici non conformi al quadro di norme europee e nazionali, in quanto pericolosi per la salute e l'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori. Inoltre il provvedimento, individuando precisi obblighi a carico degli operatori economici della filiera, evita che gli stessi possano sottrarsi alle responsabilità per eventuali danni a terzi dall'uso di articoli pirotecnici, tenendo presente esclusivamente una logica di profitto. Occorre infatti considerare che la gran parte di questi articoli vengono realizzati

al di fuori dei confini dell'Unione europea (ad es. in Cina), per cui la responsabilità per la conformità del prodotto è incardinata in capo al fabbricante o importatore dell'Unione europea, essendo di fatto impossibile realizzare il controllo in un Paese terzo.

- B) Gli obiettivi che il provvedimento si propone di conseguire sono:
- la tutela e la sicurezza del mercato dal rischio di immissione di articoli pirotecnici non conformi alle norme di sicurezza, realizzando, altresì, un'efficace azione di sorveglianza del mercato stesso;
 - la tutela della salute e dell'incolumità degli operatori professionali e dei consumatori in occasione dell'utilizzo di detti prodotti;
 - una maggiore qualificazione degli operatori economici, che diventano "co-protagonisti" nella realizzazione di un mercato sicuro.
- C) Gli indicatori riguarderanno: i dati statistici relativi agli incidenti provocati dall'utilizzo di articoli pirotecnici (molto frequenti in occasioni di spettacoli e sagre e festività, ad es. a Capodanno) e quelli relativi all'attività di controllo e sanzionatoria di competenza dell'autorità di sorveglianza del mercato e delle Forze dell'ordine (ad es. sequestri di materiale illecito, denunce, richiami o ritiri dal mercato di prodotti non conformi). Gli indicatori saranno valutati nell'arco temporale di un biennio, acquisendo gli elementi necessari per la predisposizione della VIR.
- D) Le disposizioni del provvedimento hanno come soggetti destinatari i Ministeri dell'Interno e dello Sviluppo Economico, l'ente unico nazionale di accreditamento, denominato ACCREDIA, gli organismi notificati e gli operatori commerciali nel settore degli articoli pirotecnici, nonché i consumatori. I destinatari finali si identificano in 105 Prefetture, 2580 imprese che operano nel settore, i consumatori non sono quantificabili.

SEZIONE 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Sono state effettuate le necessarie consultazioni - nel corso dei lavori di un tavolo tecnico, istituito presso questo Ministero - con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative (ANISP, ASPI; CONFESERCENTI).

Le associazioni hanno prodotto osservazioni, anche scritte, delle quali si è tenuto conto nella stesura del decreto. Le associazioni hanno richiesto l'introduzione del divieto di vendita per corrispondenza dei prodotti professionali che comportano il possesso di conoscenze specialistiche nell'impiego, divieto che è stato inserito. Inoltre le medesime associazioni hanno chiesto che fosse prevista l'immissione di articoli pirotecnici sul territorio dello Stato solo da parte di chi fosse titolare di una licenza di P.S. di fabbrica o di deposito di articoli pirotecnici al fine di scongiurare immissioni da parte di chi non abbia adeguate strutture di stoccaggio e non fosse dotato della prevista capacità tecnica; anche

questa previsione è stata inserita. Tutte le associazioni hanno rappresentato la necessità che siano effettuati corsi di formazione per tutti coloro che utilizzano articoli pirotecnici, quali allestitori di spettacoli pirotecnici. Ai fini della valutazione, si è tenuto conto dei dati riguardanti gli incidenti rilevati nel corso delle festività (ad esempio il capodanno), nonché di quelli riguardanti gli esiti dei controlli effettuati dalle forze di polizia (dati in possesso di questo Dicastero).

SEZIONE 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

L'intervento normativo, essendo attuativo di direttiva, è intervento "necessitato".

Si è reputato che, in assenza del citato intervento regolatorio, i prodotti pirotecnici italiani, non essendo conformi al diritto comunitario, avrebbero sofferto limitazione di vendita in ambito europeo, con inevitabili pregiudizi per le attività commerciali nazionali.

Il mancato intervento avrebbe impedito il conseguimento degli obiettivi sopra illustrati.

SEZIONE 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

La soluzione alternativa di un intervento modificativo "a pettine" del decreto legislativo vigente n. 58/2010 - in luogo dell'intervento regolatorio che si propone - è stata valutata ma scartata in ragione della complessità dell'intervento e delle considerevoli modifiche da introdurre nell'ordinamento.

Opzioni alternative, cioè diversa da quella adottata, non avrebbero ugualmente consentito il conseguimento degli obiettivi attesi in termini di sicurezza del mercato e di efficacia ed efficienza delle procedure di controllo. Anche all'esito della consultazione avviata con le associazioni di categoria è stato valutato che l'intervento normativo era l'unico in grado di conseguire gli obiettivi sopra indicati.

SEZIONE 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

- A) L'intervento regolatorio non presenta svantaggi. Il rafforzamento delle regole volte all'acquisto di taluni prodotti, considerati particolarmente pericolosi, è bilanciato dalla maggiore sicurezza per il consumatore medesimo. Più in generale il vantaggio atteso è quello di garantire una maggiore sicurezza per gli operatori commerciali e per i consumatori rispetto al pericolo derivante dall'immissione sul mercato di prodotti privi dei requisiti essenziali di sicurezza. Gli oneri posti a carico degli operatori commerciali, relativi al rilascio del

marchio CE, sono già previsti dalla normativa vigente (Direttiva 2007/23/CE e decreto legislativo di attuazione n. 58/2010).

Anche le procedure di accreditamento dell'organismo di valutazione della conformità sono previste dalla normativa vigente. Con lo schema di decreto legislativo è stata rivisitata la procedura di accreditamento, facendo ricorso in via esclusiva all'ente unico nazionale di accreditamento ACCREDIA. Gli oneri rimangono invariati, nel senso che gravano sempre su coloro che sono interessati a conseguire l'accREDITamento per poter svolgere l'attività di valutazione della conformità. Il costo per l'accREDITamento è di 14 mila euro circa, da versare ad ACCREDIA.

Si precisa che ad oggi non sono state mai effettuate procedure di valutazione e che non si registrano organismi di valutazione operanti sul territorio nazionale. Il costo per ottenere la marcatura Ce dei singoli prodotti è rimasto invariato.

- B) Gli effetti dell'opzione prescelta sulle imprese sono favorevoli, in quanto la realizzazione di un mercato sicuro in materia di articoli pirotecnici qualifica gli operatori economici, rendendo i prodotti nazionali più competitivi rispetto al mercato europeo, sotto il profilo della qualità e della sicurezza degli stessi. Ci si attende una maggiore competitività delle imprese e degli organismi notificati nell'adempimento dei loro obblighi in relazione a coloro che aggirano il sistema nonché un migliore funzionamento del mercato interno, garantendo la parità di trattamento di tutti gli operatori economici, in particolare importatori, distributori ed organismi notificati;
- C) Oneri amministrativi: si confermano gli oneri sia per l'accREDITamento sia per il rilascio del marchio Ce; a carico dei cittadini non vi sono oneri nonostante il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei prodotti che i cittadini medesimi possono utilizzare;
- D) Non si ravvisano allo stato condizioni e fattori di carattere amministrativo, organizzativo e tecnologico che potrebbero incidere sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

SEZIONE 6 – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

L'intervento normativo ha incidenza sul funzionamento concorrenziale del mercato perché garantisce una maggiore sicurezza degli articoli, qualificando gli operatori commerciali.

SEZIONE 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

- A) Relativamente alla responsabilità attuativa dell'intervento normativo, si evidenzia che essa ricade, in via prioritaria, sul Ministero dell'interno e sul Ministero dello sviluppo economico.
- B) Le novità recate dall'intervento saranno oggetto di specifica attività informativa e saranno inserite nella specifica sezione del sito internet del Ministero

dell'interno.

- C) L'attuazione e gli effetti dell'intervento normativo saranno adeguatamente monitorati e valutati, con cadenza biennale, anche al fine di mettere a punto eventuali misure di revisione e adeguamento della disciplina, verificando prioritariamente gli effetti sulla sicurezza del mercato attraverso la valutazione degli indicatori.
- D) Non sono previsti meccanismi automatici per la revisione dell'intervento regolatorio.
- E) Sulla base delle valutazioni tecniche-applicative degli uffici delle Amministrazioni responsabili dell'attuazione, si procederà, con cadenza biennale, alla prescritta relazione di verifica dell'impatto normativo nella quale verranno esaminati prioritariamente gli aspetti per i quali è stato deciso l'intervento normativo. Si verificherà, in particolare, l'impatto delle nuove procedure introdotte, valutando, se del caso, eventuali interventi correttivi.

Sezione aggiuntiva per iniziative normative di recepimento di direttive europee

SEZIONE 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento proposto non prevede l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalla normativa europea.